

R.G. n. 688 /2024



TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro in persona della dott. Alessandra Coccoli
letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti allegati;
visti gli artt. 409 e segg. c.p.c.;

F I S S A

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420 c.p.c l'udienza del 12/11/2024 ore 10:30 .

INVITA

parte convenuta a costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza con **avvertimento** che la costituzione oltre i suddetti termini implica le **decadenze** di cui all'art. 416 2^a e 3^a comma c.p.c.

ritenuto che, nel rito del lavoro, la prima udienza di comparizione parti non sia compatibile con la trattazione introdotta dall'art. 127 ter c.p.c.;

ritenuto, inoltre, che l'opportunità di disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi potrà essere valutata solo all'esito del contraddittorio;

respinge, allo stato, l'istanza di trattazione scritta o da remoto contenuta in ricorso.

Vista l'ulteriore istanza contenuta nel ricorso,

ritenuto che, con riguardo all'oggetto della domanda, alla particolarità delle circostanze, e precisamente da un lato il rilevante numero dei soggetti da chiamare in giudizio e dall'altro la peculiarità della materia, sia giustificato il ricorso alla notificazione nei confronti dei soggetti inseriti nella GPS oggetto di causa nelle forme previste dall'art. 151 c.p.c.

AUTORIZZA



parte ricorrente alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto e dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito di Savona apparendo tale modalità la più idonea per assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dei destinatari.
Invita parte ricorrente a documentare l'avvenuta notifica ex art. 151 c.p.c. prima dell'udienza.

Savona 09/09/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Alessandra Coccoli

